

Divisione ereditaria

Guida operativa per avvocati, commercialisti e altri professionisti: comunione, collazione, stima delle porzioni, conguagli e profili urbanistici

Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli

Aggiornata al: 19 ottobre 2026

Vigenza delle norme: testi letti su Normattiva con vigenza al 4 ottobre 2026

Destinatari: professionisti che assistono coeredi, convenuti in divisione e banche

Materia: artt. 713-768 e 1100 ss. c.c., art. 5 d.lgs. 28/2010, art. 46 d.P.R. 380/2001, art. 40 l. 47/1985

SINTESI OPERATIVA

1. Ogni coerede può sempre domandare la divisione (art. 713). Fino alla divisione i beni ereditari sono in comunione e si applicano le regole degli artt. 1100 ss. sull'uso, sulle spese e sull'amministrazione.
2. La divisione si prepara con un inventario completo, con la stima dei beni e con il calcolo di ciò che ciascun coerede deve conferire (art. 737). Senza questi tre elementi le porzioni non si possono formare.
3. Le quote devono corrispondere a un valore economico effettivo. Una divisione che assegna immobili senza una stima attendibile espone il progetto a contestazione (Cass. n. 10757/2025, come riportata).
4. La divisione ha natura costitutiva, con effetto retroattivo ma sostanzialmente traslativo. Per gli immobili le menzioni urbanistiche sono necessarie e la loro mancanza comporta nullità (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
5. Gli immobili non comodamente divisibili si attribuiscono a un coerede o a più coeredi con conguaglio in denaro; se nessuno li chiede si vendono (art. 720 †).
6. Prima della causa serve la mediazione, perché la divisione e le successioni ereditarie rientrano tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010.
7. Prima di vendere la quota a un estraneo il coerede deve offrire la prelazione agli altri coeredi, che hanno due mesi per esercitarla (art. 732).

Indice

1. Come leggere questa guida
2. La comunione ereditaria prima della divisione
3. Il diritto alla divisione e le sue forme
4. Natura della divisione e profili urbanistici
5. Collazione e imputazione
6. Stima, formazione delle porzioni e immobili non divisibili
7. Conguagli, rescissione e garanzie tra coeredi
8. Il procedimento, dalla mediazione alla sentenza
9. Strategie e liste di controllo per ruolo
10. Errori frequenti
11. Fonti, metodo e limiti della guida

1. Come leggere questa guida

La guida si rivolge a professionisti che conoscono già la disciplina successoria e cercano un percorso operativo per guidare i coeredi dal momento dell'accettazione fino allo scioglimento della comunione. Ogni sezione muove dalla soluzione, indica la norma e la decisione che la sostengono e si chiude con le attività da compiere. Il testo non sostituisce il parere sul caso concreto.

Le fonti hanno tre gradi di affidabilità, che il testo segnala in modo uniforme.

- **Norma letta su Normattiva.** Il testo è riportato tra virgolette o riassunto in modo fedele, con vigenza al 4 ottobre 2026, data dell'ultimo riscontro sulla banca dati ufficiale.
- **Riferimento contrassegnato con †.** La norma è richiamata secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto, ma il suo testo non è stato ancora riletto su Normattiva ai fini di questa guida; il segno scompare dopo il riscontro.
- **Giurisprudenza e dottrina «come riportata da».** Per le Sezioni Unite n. 25021/2019 il riscontro è stato compiuto sul massimario ufficiale della Corte di cassazione, mentre per le altre decisioni la fonte è secondaria e il testo ne dà conto.

PERIMETRO

La guida tratta la divisione dell'eredità tra coeredi, sia consensuale sia giudiziale. Non tratta le imposte sulle divisioni, la successione internazionale, la divisione della comunione legale tra coniugi né la lesione di legittima, a cui è dedicata una guida separata dello studio.

2. La comunione ereditaria prima della divisione

2.1 Accettazione e inventario

Il chiamato all'eredità che si trova nel possesso di beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità (art. 485). L'accettazione può essere espressa o tacita (art. 474). È tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la

volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476).

Chi affitta o vende un bene ereditario senza avere previamente deciso come accettare rischia di accettare per fatti concludenti. Il primo lavoro del professionista consiste quindi nel fissare per iscritto la qualità di ciascun chiamato.

2.2 Uso, spese e amministrazione

Dopo l'accettazione i beni ereditari appartengono ai coeredi in comunione. Valgono le norme generali sulla comunione, che si applicano «quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente» (art. 1100). Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto» (art. 1102). Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (art. 1105).

Il punto di maggiore frizione nella pratica è l'uso esclusivo della casa ereditaria da parte di un coerede. L'art. 1102 non vieta l'uso più intenso, ma lo subordina al rispetto del pari uso degli altri. Conviene perciò documentare per tempo l'uso concreto del bene, i pagamenti di imposte e di spese condominiali e ogni richiesta di godimento rimasta senza risposta. Questi elementi serviranno per i conti tra conviventi (art. 723), che la divisione comporta.

2.3 Debiti ereditari e prelazione

I coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote, salvo diversa disposizione del testatore (art. 752). Verso i creditori rispondono personalmente in proporzione alla quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero (art. 754). Il coerede che intende alienare a un estraneo la propria quota, o parte di essa, deve notificare agli altri coeredi la proposta di alienazione, indicando il prezzo, e questi hanno due mesi dall'ultima notificazione per esercitare la prelazione (art. 732).

DA RICORDARE

La prelazione riguarda la vendita della quota ereditaria a un estraneo, non la vendita di un singolo bene a un coerede. Chi redige l'atto deve controllare che la proposta e le notificazioni siano state fatte prima del rogito.

3. Il diritto alla divisione e le sue forme

3.1 La regola

«I coeredi possono sempre domandare la divisione» (art. 713). Nessun coerede può essere costretto a rimanere nella comunione. Il diritto è potestativo e, secondo l'impostazione consolidata, non si estingue per prescrizione †. Il professionista deve distinguere tre strade: la divisione consensuale, la divisione fatta dal testatore e la divisione giudiziale.

3.2 La divisione consensuale

È un contratto tra tutti i coeredi, che per gli immobili richiede la forma scritta e la trascrizione † e, per le menzioni urbanistiche, deve rispettare le regole della sezione 4.

Il suo contenuto ruota attorno a una scelta tecnica: i beni si assegnano in natura, formando porzioni equivalenti, oppure si assegnano per intero a uno o più coeredi con conguaglio in denaro (sezione 6). In entrambi i casi serve un prospetto delle masse con lo stato attivo e passivo dell'eredità, come prevede l'art. 723, che disciplina «la formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità» e «la determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi».

3.3 La divisione fatta dal testatore

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (art. 734). Le norme date dal testatore per la divisione sono previste dall'art. 733. Se il testamento contiene una divisione completa, i coeredi non hanno bisogno di una nuova divisione, salvo che si deduca la lesione delle quote o l'inosservanza delle regole sulla formazione delle porzioni †. Per i beni non compresi nella divisione del testatore si applicano le regole ordinarie.

3.4 La divisione giudiziale

Quando i coeredi non concordano, ciascuno può domandare la divisione in giudizio. La domanda richiede la partecipazione di tutti i coeredi, perché la sentenza deve produrre effetto verso ciascuno †. Prima della causa è necessaria la mediazione (sezione 8).

4. Natura della divisione e profili urbanistici

4.1 La decisione delle Sezioni Unite

Con la sentenza del 7 ottobre 2019, n. 25021 (relatore Lombardo), le Sezioni Unite hanno affrontato la natura giuridica dello scioglimento della comunione ereditaria. Secondo le sintesi della dottrina, la Corte ha qualificato la divisione come negozio tra vivi, costitutivo e sostanzialmente traslativo, superando l'orientamento precedente che la considerava dichiarativa (Vergassola, *Persona e mercato*, 2 dicembre 2019, che cita come precedenti Cass. 9659/2000, 7231/2006, 17061/2011 e 26351/2017).

Di Giorgio (Diritto.it, 7 luglio 2020) riferisce il principio nei termini seguenti: la divisione ha efficacia retroattiva ma non natura dichiarativa, bensì traslativa. Lo stesso autore richiama la dottrina più recente (Santoro Passarelli, Forchielli-Angeloni, Burdese) e osserva che la pronuncia segna il superamento della tesi dichiarativa.

Il massimario ufficiale della Corte di cassazione segnala la sentenza per due massime. Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, ordinaria o ereditaria che sia, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia. Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, d.P.R. 380/2001 e dall'art. 40, comma 2, l. 47/1985.

4.2 Le conseguenze pratiche

Situazione	Conseguenza	Fonte
Atto di divisione di un immobile privo delle menzioni urbanistiche	Nullità dell'atto di scioglimento	Cass., Sez. Un., n. 25021/2019, secondo il massimario ufficiale

Domanda giudiziale di divisione di un fabbricato abusivo senza dichiarazione degli estremi della concessione	Il giudice non può disporre la divisione di quel bene	Cass., Sez. Un., n. 25021/2019, secondo il massimario ufficiale
Scioglimento disposto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare	Rientra nell'esenzione dalle menzioni urbanistiche	Vergassola, come riferito sulla sentenza (art. 46, comma 5, d.P.R. 380/2001 †)

L'indicazione operativa è semplice. Prima di redigere un progetto di divisione si verifica per ogni immobile il titolo edilizio originario, le eventuali varianti e la regolarità catastale. Se l'abuso non è sanabile, il bene va escluso dalla divisione in natura o si deve prevedere uno scioglimento parziale della comunione, con la parte residua da regolare altrimenti. Le eventuali sanatorie vanno completate prima dell'atto o previste come condizione.

5. Collazione e imputazione

5.1 La regola

I figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che il defunto li abbia dispensati (art. 737). La dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. Le liberalità indirette seguono lo stesso regime, perché le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione sono soggette alle norme sulla riduzione e sulla revocazione (art. 809, comma 1).

5.2 Collazione in natura e per imputazione

Modalità	Funzionamento	Valore rilevante
Per imputazione	Il valore del bene donato si addebita alla quota del donatario, e gli altri coeredi prelevano beni ereditari per un valore corrispondente (art. 725 †)	Immobili: «valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione» (art. 747). Mobili: «valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione» (art. 750)
In natura	Il donatario restituisce il bene ai coeredi; i rapporti per spese, miglioramenti e deterioramenti seguono le norme sulla collazione degli immobili (artt. 746 e 748-749 †)	Disciplina di dettaglio negli artt. 746 e 748-749 †

I mobili si conferiscono soltanto per imputazione (art. 750). La collazione per imputazione non incide sulla titolarità del bene donato.

5.3 Che cosa dice la Cassazione

- **Valutazione dei beni prelevati.** La Sezione II, con la sentenza n. 12258 del 9 maggio 2025, ha esaminato la collazione per imputazione in due fasi, cioè addebito del valore del bene donato alla quota del donatario e successivo prelevamento ex art. 725. La massima redazionale riportata da EC News afferma che i beni prelevati dai coeredi non donatari si stimano al valore che avevano all'apertura della successione e non al momento della divisione. La stessa pronuncia è richiamata come precedente dallo studio Andreani (news del 18 settembre 2026).

- **Onere della prova.** La Sezione II, con la sentenza n. 27086 del 6 ottobre 2021, ha affermato che l'obbligo di collazione sorge con l'apertura della successione e che chi deduce la donazione deve darne prova (come riferito dallo Studio Legale LBMG, 6 ottobre 2025; la sentenza è richiamata anche dallo studio Andreani).
- **Conti cointestati.** La Sezione II, con la sentenza n. 12068/2024, ha ritenuto che sul conto cointestato valga la presunzione di contitolarità in parti uguali, superabile soltanto provando la provenienza unilaterale dei versamenti (come riferito da LexCED, 1 febbraio 2026). La data della decisione non è indicata in modo concorde dalle fonti.
- **Relictum e collazione.** La sentenza n. 26289/2025 (Sez. II, depositata il 27 settembre 2025) ha trattato il *relictum* non irrisorio come presupposto di un asse da dividere e della collazione.

6. Stima, formazione delle porzioni e immobili non divisibili

6.1 La stima precede le quote

Le porzioni si formano dopo la stima dei beni (artt. 726-728 †). La Sezione II, con l'ordinanza n. 10757 del 24 aprile 2025, ha cassato con rinvio la sentenza d'appello perché le quote devono corrispondere a un valore economico effettivo, e quindi i beni vanno stimati prima di formarle. Così riferiscono Studio Moscarini (9 giugno 2025) e il blog «Le successioni» (19 maggio 2026). Il commento di Moscarini precisa che l'affermazione secondo cui la presunzione di uguale valore renderebbe la divisione nulla è commento dell'autore e non un passaggio della decisione.

Ai fini della consulenza tecnica conviene chiedere al perito due valori per ogni bene: quello attuale, utile per la trattativa e per la formazione delle porzioni, e quello alla data di apertura della successione, rilevante per la collazione (art. 747 e Cass. 12258/2025, come riportata). Quale valore regga la formazione delle porzioni nel singolo caso va verificato sulla giurisprudenza più recente †. La differenza tra i due valori incide sul conguaglio.

6.2 Immobili non comodamente divisibili

L'art. 720 prevede che, «Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento», l'immobile si attribuisce per intero al coerede che ha la quota maggiore o a più coeredi che lo richiedono congiuntamente †. Se nessuno chiede l'attribuzione si procede alla vendita all'incanto †. La Sezione II, con la sentenza n. 19358 del 14 luglio 2025, ha applicato questo schema, come riferisce lo Studio Legale LBMG; la pronuncia non è stata letta in originale.

6.3 Caso frequente

Un problema che capita spesso. Tre fratelli, A, B e C, ereditano in parti uguali. L'asse comprende un appartamento stimato 300 e denaro per 60. A ha ricevuto in vita dal genitore una donazione di 60, valutata alla data di apertura della successione. A abita l'appartamento e ne chiede l'attribuzione.

Passaggio	Calcolo	Risultato
Asse da dividere	300 + 60 (relictum)	360
Massa divisionale con la collazione	360 + 60 (donazione ad A)	420

Quota di ciascun coerede	420 : 3	140
Quota effettiva di A sull'asse	140 – 60 già ricevuti	80
Attribuzione dell'appartamento ad A	300 – 80	Eccedenza di 220 da congruare
Denaro	60 diviso tra B e C	30 a testa
Congruo dovuto da A	220 : 2	110 a B e 110 a C
Esito finale	A 60 + 80; B 30 + 110; C 30 + 110	140 a ciascuno

Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.

Il caso mostra che il congruo dipende da tre decisioni tecniche: la stima del bene, la valutazione della donazione e la scelta di assegnare l'immobile a un solo coerede. L'attribuzione richiede domanda e solvibilità di chi riceve il bene, perché il congruo è un credito degli altri coeredi che si può garantire con ipoteca †.

7. Congruo, rescissione e garanzie tra coeredi

Il congruo serve a rendere uguali porzioni di valore diverso. Le fonti commentate riportano che la Cassazione lo qualifica come meccanismo perequativo e non come risarcimento (Sez. V, 29 ottobre 2021, n. 30956, come riferito da LBMG). Le modalità di pagamento e gli interessi vanno regolati nel progetto di divisione †.

Rimedio	Quando	Riferimento
Rescissione per lesione oltre il quarto	Se un coerede prova di essere stato leso oltre il quarto nella formazione della sua porzione	Art. 763 †, con termine di prescrizione in 2 anni † (si veda l'articolo dello studio sul calcolo)
Supplemento di divisione	Per beni o diritti emersi dopo la divisione e non compresi nelle porzioni	Art. 762 † (citato da Vergassola nel commento alle SU 25021/2019)
Garanzia per evizione	Se il coerede subisce evizione di un bene assegnato	Art. 759 †
Contributo ai debiti ereditari	Se un coerede paga oltre la propria quota	Artt. 752 e 754

L'orientamento operativo è di documentare, nel progetto di divisione, la stima, i criteri di formazione e il consenso di ciascuno alla porzione attribuita. Una divisione consensuale ben documentata riduce i rischi di rescissione e di supplemento.

8. Il procedimento, dalla mediazione alla sentenza

8.1 La mediazione

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di divisione e di successioni ereditarie è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010). L'esperimento è condizione di procedibilità della domanda introduttiva (comma 2), e la

condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo (comma 4). L'incontro serve anche per conoscere gli altri coeredi e per raccogliere le posizioni sulla stima.

8.2 Le fasi del giudizio

Fase	Attività del difensore
Introduzione	Citazione con l'elenco dei coeredi, dei beni, delle donazioni da conferire e dei debiti. Competenza per il luogo di apertura della successione (art. 21 c.p.c. †)
Istruttoria	Consulenza tecnica sulla stima e sulla comoda divisibilità; verifica urbanistica e catastale di ogni immobile (sezione 4)
Progetto di divisione	Predisposizione delle masse, delle porzioni e dei conguagli (art. 723); eventuale sorteggio con quote uguali †
Decisione	Ordinanza o sentenza che dichiara l'attribuzione delle porzioni; eventuale vendita dei beni non divisibili
Trascrizione	Trascrizione della decisione e dell'atto di attribuzione degli immobili †

L'uso del sorteggio con quote diseguali e la divisione parziale sono argomenti di giurisprudenza recente, ma le fonti lette sono secondarie e discordanti tra loro su alcuni numeri di sentenza. Per questo la guida non cita questi precedenti.

9. Strategie e liste di controllo per ruolo

9.1 Se assisti un coerede che vuole dividere

- ☐ Acquisisci l'elenco dei coeredi e dei loro recapiti, compresi gli eredi irreperibili o residenti all'estero, che condizionano l'intero procedimento.
- ☐ Ricostruisci l'attivo e il passivo ereditario, con visure catastali e ipotecarie, estratti conto e documentazione dei debiti (artt. 723, 752 e 754).
- ☐ Individua le donazioni e le liberalità indirette da conferire, con la prova della provenienza (art. 737; Cass. 27086/2021, come riferita).
- ☐ Verifica per ogni immobile la regolarità urbanistica e catastale prima di qualsiasi proposta di assegnazione (sezione 4).
- ☐ Prepara due ipotesi di stima, la prima alla data di apertura per la collazione e la seconda attuale per le porzioni (artt. 747 e 750).
- ☐ Avvia la mediazione e proponi una bozza di progetto di divisione con i conguagli calcolati, in modo da concentrare la discussione sui numeri.

9.2 Se assisti un coerede convenuto o contrario alla divisione

- ☐ Controlla la completezza dell'asse e l'indicazione dei debiti, perché una massa incompleta falsa le porzioni.
- ☐ Verifica se esistono donazioni da conferire a carico di altri coeredi e chi ne deve fornire la prova.
- ☐ Contesta la stima solo con rilievi specifici sulla consulenza tecnica (Cass. 12068/2024, come riferita da LexCED).

- ☐ Valuta se chiedere l'attribuzione dell'immobile non divisibile, con la prova della capacità di pagare il conguaglio (art. 720 †).
- ☐ Esamina l'eventuale divisione fatta dal testatore e le sue condizioni (artt. 733 e 734).

9.3 Se assisti una banca o un acquirente

- ☐ Per l'acquisto di una quota da un coerede, accerta che la prelazione sia stata offerta o che gli altri coeredi vi abbiano rinunciato (art. 732).
- ☐ Per la divisione di immobili, verifica la presenza delle menzioni urbanistiche e catastali (art. 46 d.P.R. 380/2001, art. 40 l. 47/1985).
- ☐ Per i mutui garantiti da ipoteca sul bene attribuito, controlla che l'attribuzione sia trascritta e che l'eventuale ipoteca a garanzia del conguaglio sia stata considerata †.
- ☐ Per i beni provenienti da donazione, consulta anche la guida dello studio sulla lesione di legittima e sulla riforma dell'art. 563.

10. Errori frequenti

Errore	Correzione
Dividere un immobile senza le menzioni urbanistiche	L'atto è nullo e il giudice non può disporre la divisione (Cass. SU 25021/2019)
Formare le quote prima di stimare i beni	Le quote devono corrispondere a un valore economico effettivo (Cass. 10757/2025, come riportata)
Usare per la collazione il valore attuale del bene donato	Per gli immobili conta il valore al tempo dell'aperta successione (art. 747)
Dimenticare la prelazione sulla vendita della quota a un estraneo	Il coerede ha due mesi dall'ultima notificazione (art. 732)
Escludere un coerede dal giudizio	La divisione giudiziale richiede la partecipazione di tutti i coeredi †
Dare per scontato che le donazioni si conferiscano sempre	La dispensa è valida entro i limiti della quota disponibile (art. 737)
Trascurare i debiti ereditari	Ogni coerede risponde in proporzione alla quota, e ipotecariamente per l'intero (artt. 752 e 754)

11. Fonti, metodo e limiti della guida

11.1 Norme

Codice civile, r.d. 16 marzo 1942 n. 262, testo vigente al 4 ottobre 2026 su Normattiva (urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2): artt. 474, 476, 485, 713, 720, 723, 732, 733, 734, 737, 747, 750, 752, 754, 809, 1100, 1102, 1105. D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, art. 5. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 46, e l. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 40, nei termini riportati dal massimario ufficiale della Corte di cassazione.

Riferimenti con †: artt. 725, 746, 748, 759, 762, 763 c.c. (e il relativo termine di prescrizione), 720 (seguito del testo), 726-728 c.c., art. 21 c.p.c., art. 46, comma 5, d.P.R. 380/2001, forma e trascrizione della divisione consensuale, litisconsorzio necessario, ipoteca a garanzia del conguaglio.

11.2 Giurisprudenza

- Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021 (natura della divisione e immobili abusivi). Massime del massimario ufficiale 2019, volumi 1 e 3, e commenti di Vergassola e Di Giorgio.
- Cass., Sez. II, sent. 9 maggio 2025, n. 12258 (collazione per imputazione), come riportata da EC News e richiamata da Andreani. Da riscontrare sul provvedimento.
- Cass., Sez. II, ord. 24 aprile 2025, n. 10757 (stima prima della formazione delle quote), come riportata da Studio Moscarini e dal blog «Le successioni». Da riscontrare sul provvedimento.
- Cass., Sez. II, 6 ottobre 2021, n. 27086 (onere della prova della donazione), come riportata da LBMG e richiamata da Andreani. Da riscontrare sul provvedimento.
- Cass., Sez. II, n. 12068/2024 (conto cointestato), come riportata da LexCED e richiamata da EC News. Data da riscontrare.
- Cass., Sez. II, sent. 27 settembre 2025, n. 26289 (*relictum* e collazione). Letta in parte su Italgire.
- Cass., Sez. II, sent. 14 luglio 2025, n. 19358 (immobili non comodamente divisibili), come riportata da LBMG. Da riscontrare sul provvedimento.
- Cass., Sez. V, 29 ottobre 2021, n. 30956 (natura del conguaglio), come riportata da LBMG. Da riscontrare sul provvedimento.

11.3 Dottrina

- L. Vergassola, *Le Sezioni Unite sulla natura giuridica della divisione e immobili abusivi*, Persona e mercato, 2 dicembre 2019.
- P. Di Giorgio, *Le Sezioni Unite si pronunciano sulla natura giuridica della divisione ereditaria*, Diritto.it, 7 luglio 2020 (richiama Santoro Passarelli, Forchielli-Angeloni e Burdese).
- Studio Moscarini, *Divisione ereditaria: stima dei beni, la regola della Cassazione*, 9 giugno 2025.
- Studio Legale LBMG, *Divisione ereditaria: principi, procedura e casistiche complesse*, 6 ottobre 2025.
- A. Hedges, *Divisione ereditaria equa: come formare quote e conguagli*, Le successioni, 19 maggio 2026.

11.4 Metodo e limiti

Le norme sono state lette su Normattiva con vigenza al 4 ottobre 2026, tranne quelle contrassegnate con †. Le Sezioni Unite n. 25021/2019 sono state riscontrate sul massimario ufficiale, e la sentenza n. 26289/2025 sulla banca dati Italgire. Per le altre decisioni il provvedimento non si è potuto aprire dal sito della Corte, e la guida lo dichiara. La dottrina è citata solo se letta in una pubblicazione datata. Le fonti secondarie presentano alcune discordanze su numeri e date: dove sono emerse, la guida non cita il precedente. Nessuna previsione sull'esito di una causa è formulata.

AVVISO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Questa guida è stata redatta con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e rivista dall'autore. Il testo non costituisce un parere legale né una consulenza su un caso concreto.

COME PUÒ SEGUIRTI L'AVV. FIORENTINO

Lo studio assiste colleghi e professionisti nelle divisioni ereditarie complesse, con ricostruzione dell'asse, stima, calcolo dei conguagli e progetto di divisione, nel rispetto della libera scelta del cliente e senza compensi per le segnalazioni.

Studio Legale Fiorentino · Napoli, P.zza Giovanni Bovio 22, 80133 (sede principale) · Napoli, Via Monte di Dio 14, 80132 · Roma, Via Giorgio Ribotta 21, 00144 · Bari, C.so Giuseppe Mazzini 61, 70123 · Si riceve su appuntamento · Tel. e WhatsApp 347 5264190 · avv.renatoflorentino@gmail.com · PEC avv.renatoflorentino@pec.it · www.studiolegalefiorentino.net